

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1923

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei Ministri**

(ANDREOTTI)

e dal **Ministro della Difesa**

(MARTINAZZOLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(CIRINO POMICINO)

e col **Ministro del Tesoro**

(CARLI)

(V. Stampato Camera n. 4210)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 26 ottobre 1989

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 ottobre 1989*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, recante proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 5 maggio 1989, n. 163, e 13 luglio 1989, n. 252.

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 23 SETTEMBRE 1989, N. 325

All'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 341,6 milioni per l'anno 1989 ed in lire 683,2 milioni annui a decorrere dal 1990, si provvede con riduzione in parti uguali dei capitoli 1836 e 2804 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. A tali capitoli si applicano, conseguentemente, le disposizioni contenute nell'articolo 11-ter, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362».

Decreto-legge 23 settembre 1989, n. 325, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1989.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Proroga di talune norme della legge 19 maggio 1986, n. 224, concernenti l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 12 novembre 1955, n. 1137, concernente avanzamento degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Vista la legge 19 maggio 1986, n. 224, concernente norme per il reclutamento degli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento delle Forze armate e modifiche ed integrazioni alla legge 20 settembre 1980, n. 574, riguardanti lo stato e l'avanzamento degli ufficiali delle Forze armate e della Guardia di finanza;

Considerato che la vigenza delle norme di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate, introdotte dalla legge 19 maggio 1986, n. 224, è scaduta alla data del 31 dicembre 1988, con la conseguente impossibilità di determinare le aliquote di valutazione per gli anni 1989 e 1990 e conferire promozioni in taluni ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni al fine di colmare la predetta lacuna legislativa verificatasi in materia di avanzamento degli ufficiali delle Forze armate;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 settembre 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Avanzamento Esercito)

1. I termini di cui al comma 1 dell'articolo 24 ed al comma 1 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono ulteriormente prorogati fino al 31 dicembre 1990.

TESTO COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Articolo 1.

(Avanzamento Esercito)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

2. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 37 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990 con le seguenti modificazioni:

a) le aliquote di valutazione e il numero di promozioni al grado superiore dei tenenti colonnelli dei ruoli del servizio permanente effettivo dell'Esercito sono indicati nella tabella A, allegata al presente decreto. Il totale delle promozioni da conferire a tutti i ruoli nell'anno 1989 non potrà superare un terzo delle promozioni previste dalla citata legge n. 224 del 1986 per il triennio 1986-1988;

b) i maggiori del Corpo veterinario aventi anzianità di grado 1985 e 1986 sono promossi, se idonei, al compimento dell'undicesimo anno dalla promozione al grado di capitano, esclusi eventuali periodi di interruzione del servizio;

c) i tenenti del Corpo sanitario (ufficiali chimici farmacisti) sono promossi, se idonei, con anzianità corrispondente alla data di compimento di tre anni di permanenza nel grado.

Articolo 2.

(Avanzamento Marina)

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali della Marina militare, contenute negli articoli 24, 29 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 38 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

Articolo 3.

(Avanzamento Aeronautica)

1. Le disposizioni riguardanti gli ufficiali dei ruoli normali e dei ruoli speciali dell'Aeronautica militare, contenute negli articoli 25, 30 e 33, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, e le norme contenute nel comma 2 dell'articolo 39 della legge 19 maggio 1986, n. 224, sono prorogate fino al 31 dicembre 1990. Le norme di cui al presente comma si applicano in modo da non dare comunque luogo a scavalcamenti di ufficiali più anziani in ruolo.

2. Per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990, ai fini delle nomine nei ruoli del servizio permanente degli ufficiali dell'Aeronautica militare, sono utili tutte le vacanze esistenti negli organici dei gradi da sottotenente a capitano compreso di ciascun ruolo.

3. A partire dall'anno 1989, non è richiesto il possesso del titolo di studio previsto dalla tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 2.

(Avanzamento Marina)

Identico.

Articolo 3.

(Avanzamento Aeronautica)

Identico.

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

successive modificazioni e integrazioni, per l'avanzamento dei capitani dell'Armia aeronautica, ruolo servizi, del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e del Corpo commissariato, ruolo amministrazione.

Articolo 4.

(Effetto delle proroghe)

1. Le proroghe disposte con gli articoli 1, 2 e 3 hanno effetto dalle rispettive scadenze dei termini prorogati.

Articolo 5.

(Limiti di età dei maggiori e gradi inferiori)

1. Il termine del periodo transitorio indicato nel primo comma dell'articolo 33 della legge 20 settembre 1980, n. 574, già prorogato dal comma 2 dell'articolo 24 della legge 19 maggio 1986, n. 224, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 1990. Tale proroga trova applicazione anche nei confronti degli ufficiali che hanno lasciato il servizio per raggiunti limiti di età nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre 1988 e la data di entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 6.

(Copertura dell'onere)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 341,6 milioni per l'anno 1989 ed in lire 683,2 milioni annui a decorrere dal 1990, si provvede a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 7.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)

Articolo 4.

(Effetto delle proroghe)

Identico.

Articolo 5.

(Limiti di età dei maggiori e gradi inferiori)

Identico.

Articolo 6.

(Copertura dell'onere)

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 341,6 milioni per l'anno 1989 ed in lire 683,2 milioni annui a decorrere dal 1990, si provvede con riduzione in parti uguali dei capitoli 1836 e 2804 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1989 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi. A tali capitoli si applicano, conseguentemente, le disposizioni contenute nell'articolo 11-ter, comma 1, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del decreto-legge*)

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 settembre 1989.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTINAZZOLI
- CIRINO POMICINO - CARLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

(Segue: Testo del decreto-legge)

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE - DA DETERMINARE CON RIFERIMENTO ALLE DATE DEL 31 OTTOBRE 1988 E 1989 - DEI TENENTI COLONNELLI DEI VARI RUOLI DELL'ESERCITO, PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE PROMOZIONI RISPETTIVAMENTE PER GLI ANNI 1989 E 1990

RUOLO	ANNO	TENENTI COLONNELLI DA VALUTARE PER L'AVANZAMENTO	NUMERO PROMOZIONI
Ruolo normale unico delle armi	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 30 dicembre 1980	90
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	100
Corpo tecnico	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	8
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1983	9
Corpo automobilistico	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981	10
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	9
Corpo di amministrazione	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981	8
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	6
Corpo di commissariato - ruolo commissari	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	3
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	3
Corpo di commissariato - ruolo sussistenza	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	2
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	1

(Segue: *Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati*)

TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

ALIQUOTE DI VALUTAZIONE - DA DETERMINARE CON RIFERIMENTO ALLE DATE DEL 31 OTTOBRE 1988 E 1989 - DEI TENENTI COLONNELLI DEI VARI RUOLI DELL'ESERCITO, PER L'ATTRIBUZIONE DELLE RELATIVE PROMOZIONI RISPETTIVAMENTE PER GLI ANNI 1989 E 1990

Identica.

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo del decreto-legge)

Segue: TABELLA A
(prevista dall'articolo 1)

RUOLO	ANNO	TENENTI COLONNELLI DA VALUTARE PER L'AVANZAMENTO	NUMERO PROMOZIONI
Corpo sanitario - ruolo medici	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1978	2
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	3
Corpo sanitario - ruolo chimici farmacisti	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 1° gennaio 1981	1
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	1
Corpo veterinario	1989	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1980	1
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1981	1
Ruolo speciale unico delle armi	1989	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982	15
	1990	Tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1968 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1982, nonché tenenti colonnelli con anzianità nel servizio permanente effettivo decorrente dal 1965 e anni precedenti che abbiano un'anzianità di grado uguale o anteriore al 31 dicembre 1983	18

Nota. - Ai fini dell'individuazione dell'anzianità di servizio permanente effettivo degli ufficiali che hanno subito spostamenti in ruolo, si applica il secondo comma dell'articolo 4 della legge 20 settembre 1980, n. 574.

(Segue: Testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati)